

Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Acquisto e vendita di *bitcoin* e monete virtuali In una risoluzione i chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale

Esenzione Iva per le operazioni di cambio di *bitcoin*. Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l'Iva in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i *bitcoin* al di fuori dell'attività d'impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 72/E pubblicata oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell'UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta "tradizionale".

Imposte dirette e Iva - Il documento di prassi precisa che le operazioni relative ai bitcoin sono prestazioni di servizi esenti da Iva. Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall'attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi. Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento.

Niente oneri da sostituto d'imposta - Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i *bitcoin* al di fuori dell'attività d'impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d'imposta. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia, in sede di controllo, di acquisire le liste della clientela per le opportune verifiche.

Roma, 2 settembre 2016